

Deliberazione della Giunta Regionale 2 luglio 2025, n. 3-1321

Decreto legge n. 81/2007. "Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale", annualità 2024-2025-2026, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2025. Approvazione dello schema di protocollo di intesa da sottoscrivere con il "Dipartimento per gli affari regionali e le Autonomie" per..



Seduta N° 86

Adunanza 02 LUGLIO 2025

Il giorno 02 del mese di luglio duemilaventicinque alle ore 09:05 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori

Paolo BONGIOANNI - Marina CHIARELLI - Federico RIBOLDI

DGR 3-1321/2025/XII

OGGETTO:

Decreto legge n. 81/2007. "Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale", annualità 2024-2025-2026, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2025. Approvazione dello schema di protocollo di intesa da sottoscrivere con il "Dipartimento per gli affari regionali e le Autonomie" per la disciplina delle attività di istruttoria, monitoraggio e verifica della realizzazione degli interventi e rendicontazione degli interventi.

A relazione di: Gallo

Premesso che:

l'articolo 6, comma 7, del decreto legge n. 81/2007, convertito con modificazioni, dalla legge n. 127/2007, come sostituito dall'articolo 35 del decreto legge n. 159/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222/2007, e dall'articolo 2, comma 45, della legge n. 203/2008, ha istituito il "Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale";

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2025, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2025, al n. 704, è stato disciplinato, per il triennio 2024-2026, il riparto del suddetto "Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale" anche a favore della Valle d'Aosta ("macroarea Valle d'Aosta", i cui enti territoriali sono localizzati nella Regione Piemonte) e del Friuli Venezia Giulia ("macroarea Friuli Venezia Giulia, i cui enti territoriali sono localizzati nella Regione Veneto), prevedendo, in particolare, che:

- all'Allegato 1, sono elencati i Comuni beneficiari per le due sopra richiamate Macroaree sono elencati nell'Allegato 1 del medesimo decreto e gli ambiti di intervento sono riportati all'articolo 4,

commi 1 e 2, del decreto stesso;

- a favore della “macroarea Valle d’Aosta” è stanziato l’importo complessivo di euro 12.750.000,00;
- all’articolo 4, comma 3, al fine di assicurare la massima valorizzazione dei fondi disponibili ed una compiuta efficacia dei relativi interventi nell’ambito territoriale di riferimento, il “Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie” assegna, attraverso un unico bando, le risorse stabilite dal Fondo per le annualità 2024, 2025 e 2026, nonché quelle disponibili derivanti dai residui, dalle economie conseguite al termine della realizzazione degli interventi e dalle revoche delle precedenti annualità dello stesso Fondo;

- l’attività di verifica di rispondenza degli interventi presentati ai criteri di finanziamento previsti dal medesimo decreto e dal bando è svolta da un’apposita Commissione che, come disciplinato dall’articolo 9, è istituita presso il suddetto Dipartimento e nominata con provvedimento del Capo di Dipartimento medesimo;

all’articolo 11, affida alle Regioni competenti (Piemonte e Veneto) l’istruttoria in merito alla progettazione di ultimo livello approvata dagli enti ammessi a finanziamento, propedeutica all’erogazione da parte del citato “Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie” degli importi spettanti agli enti medesimi;

all’articolo 12, comma 1, affida alle Regioni competenti la valutazione di conformità della realizzazione degli interventi finanziati al progetto, in raccordo con il più volte citato Dipartimento, secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa di cui all’articolo 13 dello stesso decreto, nonché, ai sensi del comma 3 del richiamato articolo 12, in caso di esito negativo di detta valutazione, sentiti gli enti destinatari dei finanziamenti, il compito di trasmettere una documentata relazione al Dipartimento medesimo proponendo la revoca del finanziamento statale in tutto o in parte;

all’articolo 13, ai fini dell’attuazione dello stesso decreto, siano stipulati, con le Regioni interessate, specifici protocolli d’intesa per disciplinare le attività di istruttoria relativa ai progetti, nonché quelle di monitoraggio, di verifica della realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, di rendicontazione delle spese sostenute e le relative tempistiche.

Preso atto che con nota prot. 8824 del 26 maggio 2025 il “Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie” ha trasmesso alla Regione Piemonte, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore “Sviluppo della Montagna”, la bozza di Protocollo d’Intesa, per le finalità di cui al suddetto articolo 13, chiedendo eventuali osservazioni sulla bozza medesima.

Dato atto che il sopra citato Settore “Sviluppo della Montagna”, dopo analisi del testo, ha appurato che la suddetta bozza risulta condivisibile, senza necessità alcuna di modifiche o integrazioni, come comunicato al Dipartimento per vie brevi.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta oneri contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte in quanto di natura prettamente organizzativa e le attività per l’attuazione del suddetto protocollo sono senza oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge

delibera

- di approvare, nell’ambito del “Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale, annualità 2024-2025-2026” di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2025, lo schema di protocollo di Intesa, di cui all’Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da sottoscrivere, ai sensi dell’articolo 13 del suddetto decreto, con il “Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie”, disciplinante, le attività di istruttoria relativa ai progetti, nonché quelle di

monitoraggio, di verifica della realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, di rendicontazione delle spese sostenute e le relative tempistiche;

- di demandare al Direttore pro-tempore della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio la sottoscrizione del suddetto Protocollo di Intesa;

- di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore “Sviluppo della Montagna” l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione, ivi compresa, tenuto conto dei contenuti prettamente tecnico-operativi dello stesso, l’approvazione delle eventuali modifiche o integrazioni al protocollo d’intesa che si rendessero necessarie nel corso della sua attuazione;

- che il presente provvedimento non comporta oneri contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato. La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-1321-2025-All_1-Allegato_A-_schema_di_protocollo_di_Intesa.docx

1.



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

PROTOCOLLO DI INTESA

La Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie – Ufficio I (di seguito anche “Dipartimento”), nella persona del suo Coordinatore, Consigliere Giovanni Vetritto

e

la Regione, nella persona di..... (di seguito anche “Regione”)

VISTO l’articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, concernente “disposizioni urgenti in materia finanziaria”, come sostituito dall’articolo 35 del decreto - legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e dall’articolo 2, comma 45, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, che istituisce il “Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale”, di seguito denominato “Fondo”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2025, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2025, al n. 704, contenente “Modalità di erogazione del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 69 del 24 marzo 2025 (di seguito anche “dPCm”);

VISTO l’articolo 11 del dPCm, che affida alle regioni competenti l’istruttoria in merito alla progettazione di ultimo livello approvata dagli enti ammessi a finanziamento, propedeutica all’erogazione da parte del Dipartimento degli importi spettanti agli stessi;

VISTO l’articolo 12, comma 1, del dPCm, che affida alle regioni competenti la valutazione di conformità della realizzazione degli interventi finanziati al progetto, in raccordo con il Dipartimento, secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa di cui all’articolo 13 dello stesso decreto, nonché, ai sensi del comma 3 del richiamato articolo 12, in caso di esito negativo di detta valutazione, sentiti gli enti destinatari dei finanziamenti, il compito di trasmettere una documentata relazione al Dipartimento proponendo la revoca del finanziamento statale in tutto o in parte;

VISTO l’articolo 13 del citato del dPCm che prevede, ai fini dell’attuazione dello stesso decreto, la stipula, con le regioni interessate, di specifici protocolli d’intesa per disciplinare le attività di istruttoria relativa ai progetti, nonché quelle di monitoraggio, di verifica della realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, di rendicontazione delle spese sostenute e le relative tempistiche;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2023, registrato dall’Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile al n. 241 in data 16 gennaio 2024, dalla Corte dei Conti al n. 230 in data 23 gennaio 2024, con il quale al dott. Giovanni Vetritto, Consigliere del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato conferito l’incarico dirigenziale di livello generale di Coordinatore dell’Ufficio I “Ufficio per le politiche

urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l'attività internazionale delle autonomie regionali e locali”;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento in data 5 febbraio 2024, registrato dall'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile con visto n. 562 in data 8 febbraio 2024, con il quale al Cons. Giovanni Vetrutto, Coordinatore dell'Ufficio I, è stata conferita la delega per la gestione amministrativa, finanziaria e contabile (ivi compresi tutti gli atti conseguenti e correlati), delle risorse del C.d.R. 7, relativamente, tra gli altri, al capitolo 446, “Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale”;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il Dipartimento e la Regione stipulano il presente Protocollo di intesa al fine di disciplinare le seguenti attività:
 - a) l'istruttoria tecnico-amministrativa dei progetti e delle loro modifiche, delle perizie di variante dei lavori, ivi comprese le richieste di proroga e di utilizzo delle economie e qualsiasi altra attività inerente alla valutazione tecnico-amministrativa, ai sensi dell'articolo 11 del dPCm;
 - b) il monitoraggio e la verifica della realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento e della rendicontazione delle spese sostenute a valere sul Fondo ai sensi dell'articolo 12 del dPCm.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Protocollo si intende per:
 - a) *istruttoria tecnico-amministrativa dei progetti e delle loro modifiche*: il complesso delle attività volto alla ricognizione e valutazione di tutti gli elementi che assumono rilevanza ai fini dell'adozione della decisione finale di competenza del Dipartimento corrispondente al decreto di erogazione delle risorse finanziarie assegnate;
 - b) *esiti dell'istruttoria*: determinazione finale motivata predisposta dagli uffici competenti della Regione contenente le valutazioni a valle dell'istruttoria di cui alla lettera a);
 - c) *monitoraggio e verifica della realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento e della rendicontazione delle spese*: il complesso delle attività volte a valutare sia la coerenza tra progetto approvato e finanziato e interventi realizzati, sia l'ammissibilità delle relative spese sostenute e rendicontate dall'ente destinatario del finanziamento;

- d) *valutazione di conformità*: determinazione finale motivata predisposta dagli uffici competenti della Regione relativa alle risultanze del monitoraggio effettuato e della verifica della spesa, di cui alla lettera c).

Articolo 3

(Istruttoria tecnico-amministrativa)

1. Al fine di consentire l'attività di competenza della Regione, il Dipartimento trasmette alla stessa, relativamente ad ogni ente ammesso al finanziamento:
 - a) la candidatura completa di tutti gli atti trasmessi, nonché eventuali ulteriori atti richiesti dal Dipartimento al fine di valutare l'ammissibilità al finanziamento;
 - b) le schede di valutazione della Commissione di cui all'articolo 9 del dPCm pubblicate sul sito web del Dipartimento.
2. Il Dipartimento trasmette i documenti di cui al comma 1 entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione degli elenchi degli enti ammessi al finanziamento sul relativo sito web.
3. Nella fase istruttoria preliminare all'erogazione del saldo del finanziamento di cui all'articolo 11, commi 1 e 5 del dPCm, gli enti beneficiari trasmettono contestualmente al Dipartimento ed alla Regione i progetti predisposti ed approvati all'ultimo livello. La Regione provvede all'istruttoria tecnica e, qualora ritenga necessario approfondire elementi del progetto, richiede all'ente beneficiario integrazioni e chiarimenti. Al termine dell'istruttoria la Regione comunica gli esiti al Dipartimento nelle forme di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del presente Protocollo entro 45 giorni dall'acquisizione del progetto e degli ulteriori atti ritenuti necessari. Resta ferma la competenza del Dipartimento sugli atti conseguenti relativi alla liquidazione del saldo.
4. Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 11 del dPCm, nel corso dello sviluppo del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto esecutivo gli enti beneficiari possono chiedere alla Regione di apportare modifiche rispetto al Documento di Indirizzo alla Progettazione, ai sensi della vigente normativa sui contratti pubblici. Ciò a condizione che l'oggetto dell'intervento rimanga invariato rispetto a quello approvato e finanziato e non si prevedano ulteriori somme a carico del Fondo oltre a quelle già assentite dalla Commissione. La Regione esprime una determinazione motivata sulla richiesta entro 30 giorni; il Dipartimento dispone l'atto consequenziale finale e lo trasmette alla Regione e all'ente interessato entro i successivi 30 giorni.

Articolo 4

(Realizzazione degli interventi:

autorizzazione di varianti ed utilizzo di economie di spesa)

1. Il Dipartimento trasmette alla Regione e all'ente beneficiario entro il termine di 30 giorni dalla erogazione allo stesso del finanziamento di cui all'articolo 11, comma 6, del dPCm, la relativa comunicazione.
2. Nel corso della realizzazione degli interventi gli enti beneficiari possono chiedere alla Regione di apportare varianti rispetto al progetto o di utilizzare eventuali economie di spesa, ai sensi della vigente normativa sui contratti pubblici, sempreché queste siano esclusivamente

finalizzate al miglioramento o al completamento del progetto approvato e finanziato. La Regione esprime la propria determinazione motivata sulla richiesta entro i successivi 30 giorni e ne dà comunicazione al Dipartimento, che dispone la relativa nota di presa d'atto dandone a sua volta comunicazione alla Regione e all'ente beneficiario entro i successivi 30 giorni.

Articolo 5

(Realizzazione degli interventi: proroghe)

1. Gli enti beneficiari possono chiedere alla Regione la concessione di proroghe rispetto al cronoprogramma approvato solo per cause di forza maggiore debitamente motivate.
2. La Regione esprime la propria determinazione motivata sulla richiesta di cui al comma 1 entro i successivi 30 giorni e ne dà comunicazione al Dipartimento, che dispone l'atto consequenziale dandone a sua volta comunicazione alla Regione ed all'ente interessato entro i successivi 30 giorni.

Articolo 6

(Monitoraggio annuale degli interventi)

1. La Regione svolge il monitoraggio annuale dello stato di avanzamento degli interventi, riferito alla data del 31 dicembre, sulla base delle informazioni trasmesse dagli enti interessati secondo le scadenze e le modalità che saranno indicate dalla Regione stessa.
2. La Regione trasmette al Dipartimento il quadro sintetico riassuntivo del monitoraggio entro il mese di marzo successivo all'anno in esame. Qualora emergano palesi difformità con quanto previsto dal progetto finanziato la Regione, ai sensi dell'articolo 12 del dPCm, provvede ad evidenziarle al Dipartimento ed esprime entro 30 giorni la propria valutazione per le successive determinazioni dello stesso.
3. La Regione trasmette al Dipartimento una relazione riassuntiva finale sui risultati del monitoraggio sia per la progettazione, sia per la realizzazione degli interventi, dando atto della loro ultimazione nel rispetto delle tempistiche indicate dal bando.

Articolo 7

(Monitoraggio finale degli interventi)

1. Entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle opere attestata dal certificato di regolare esecuzione o da documento analogo, il referente indicato dall'ente beneficiario del finanziamento predispone, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del dPCm, una relazione finale, corredata dalla rendicontazione delle spese effettuate e dal certificato di regolare esecuzione o da documento analogo, trasmettendoli successivamente alla Regione.
2. La Regione svolge l'attività istruttoria su quanto trasmesso dall'ente beneficiario e ne comunica gli esiti al Dipartimento entro 60 giorni, sia in caso di valutazione positiva, sia in caso di valutazione negativa, attraverso una determinazione motivata a valle del monitoraggio, come indicato al precedente articolo 2, comma 1, lettera d).
3. In caso di esito negativo dell'istruttoria effettuata dalla Regione si procede come riportato al successivo articolo 8.

4. Nel caso in cui il costo complessivo della progettazione o della realizzazione degli interventi o di entrambi risulti ridotto rispetto all'importo del finanziamento assegnato e dell'eventuale cofinanziamento, la Regione valuta la conformità delle opere risultanti con il progetto approvato e comunica al Dipartimento l'importo che l'ente beneficiario deve restituire. In caso di cofinanziamento, l'importo da restituire è computato proporzionalmente alla percentuale del finanziamento assegnato rispetto al costo totale dell'intervento.

Articolo 8

(Revoca dei finanziamenti concessi)

1. In caso di esito negativo dell'istruttoria di cui al precedente articolo 7 e fermo restando quanto disposto al successivo comma 2, la Regione, sentito l'ente destinatario del finanziamento, trasmette al Dipartimento una documentata relazione proponendo la revoca, in tutto o in parte, del finanziamento concesso. Il Dipartimento, tenendo conto delle valutazioni espresse dalla Regione ed a seguito dell'accettazione della proposta di revoca formulata dalla stessa, provvede a richiedere formalmente agli enti beneficiari la restituzione totale o parziale dei finanziamenti.
2. La proposta di revoca è comunque effettuata dalla Regione al verificarsi di ciascuno dei seguenti casi:
 - a) mancato o diverso conseguimento degli obiettivi indicati nella richiesta di finanziamento;
 - b) realizzazione degli interventi non conforme al progetto finanziato o alle varianti richieste ed autorizzate secondo le modalità indicate all'articolo 4, comma 2;
 - c) mancata realizzazione in tutto o in parte degli interventi entro il termine massimo indicato dal bando, tenuto anche conto delle proroghe richieste ed accordate secondo le modalità indicate all'articolo 5;
 - d) rendicontazione di spese difformi rispetto a quelle indicate nella richiesta di finanziamento.

Articolo 9

(Modifiche al Protocollo d'intesa)

1. Le parti possono, di comune accordo, modificare il presente Protocollo d'intesa.

Articolo 10

(Pubblicità)

1. Il presente Protocollo d'intesa è pubblicato sul sito web del Dipartimento:
<http://www.affariregionali.gov.it/>.
2. La Regione si impegna a portare a conoscenza degli enti interessati il contenuto del presente Protocollo d'intesa nelle forme ritenute più opportune.

Roma, lì

Per la Regione

Per il Dipartimento – Ufficio I

Il Coordinatore
Consigliere Giovanni Vetrutto